



COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

**Reg. Gen. N° 279
del 16/09/2022**

SEGRETERIA AA.GG

COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N° 17 DEL 16/09/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO PERIODO 2021/2022.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

Visto:

- La deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 14.07.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;
- Il decreto n. 3/2020 con cui il Sindaco ha conferito al sottoscritto l'incarico di responsabile del Settore Economico-finanziario e ad interim del Settore Affari generali;

Richiamati:

- gli articoli 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e s.m.i;
- l'articolo 10 comma 2-bis del DL 90/2014 (comma inserito dalla legge di conversione 114/2014): "negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30 co. 2 della legge 734/1973 come sostituito dal co. 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D) allegata alla legge 604/1962 e s.m., è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";

Dato atto che il richiamato co. 2-bis dell'art. 10 del DL 90/2014 distingue due ipotesi che legittimano la ripartizione dei diritti di rogito:

- 1- quella dei segretari che svolgono le loro funzioni in comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, fattispecie in cui la norma non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto; pertanto, se nell'ente non sono impiegati "dirigenti", il segretario di qualunque fascia (A, B o C) percepisce i diritti di rogito;
- 2- quella dei "segretari che non hanno qualifica dirigenziale" (fascia C); in questo caso la norma collega l'attribuzione dei diritti di rogito allo status professionale del segretario; pertanto, i segretari di fascia C, percepiscono i diritti di rogito indipendentemente dall'impiego o meno nel "loro" ente di dirigenti (Corte dei Conti Lombardia pareri nn. 275/2014 del 29.10.2014 e 171/2015 del 24.4.2015);

Che il parametro numerico fissato dal legislatore del DL 90/2014 per calcolare la quota di competenza del segretario è il "quinto dello stipendio in godimento", ciò significa che i diritti di rogito sono riconosciuti per intero (100%) al segretario fino a concorrenza del quinto del suo "stipendio in godimento", e raggiunta la soglia del quinto, i diritti eccedenti rimangono nella disponibilità del bilancio comunale;

Considerato in particolare che:

- la giurisprudenza giuslavorista è costante nel confermare che i segretari delle fasce A e B, che operano in enti privi di dirigenti e svolgono le funzioni di ufficiale rogante, hanno il diritto di percepire i compensi per il rogito dei contratti, e ad oggi, tutti i segretari che hanno ritenuto di aprire un contenzioso con il loro comune hanno ottenuto il riconoscimento del loro diritto;

Che la Corte costituzionale, il massimo Giudice, con la sentenza numero 75 del 23 febbraio 2016 (depositata il 7 aprile 2016) aveva espresso un orientamento conforme a quanto sopra riportato, stabilendo che:

- i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A, B e C che operano in comuni privi di dirigenti;
- i diritti non sono attribuiti ai segretari delle fasce A e B se nei loro comuni è presente del personale di qualifica dirigenziale;
- i diritti sono comunque sempre attribuiti ai segretari della fascia C;

Che si è espressa in questi termini anche la magistratura contabile, con la deliberazione n. 15/2018 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, precisando che i segretari comunali e provinciali, a prescindere dalla fascia in cui sono inquadrati, hanno diritto a percepire i diritti di rogito, a condizione che non vi siano in servizio dirigenti nell'ente ("In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014,

n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”);

Considerato che:

- il dottor Paolo Pallara, segretario comunale di fascia A, è stato titolare nel periodo 2021 e parte 2022 dell'ufficio di segretario comunale in convenzione con altri comuni, in nessuno dei quali è impiegato personale di qualifica dirigenziale;
- lo stesso rientra pertanto nella previsione normativa;

Vista la precedente determinazione di liquidazione dei diritti di rogito, n.311 del 31.12.2020, che ha liquidato i diritti di rogito fino al contratto di rep.351;

Dato atto che i diritti di rogito per i contratti ricevuti dal segretario comunale dott. Paolo Pallara nel periodo successivo, anno 2021 e parte 2022, dal n. **352** al n.**355**, ammontano come segue:

352	(Sergi)	27.5.21	€ 79,70
353	(Giannuzzi)	14.10.21	€ 79,70
354	(Toma)	7.9.22	€ 6,50
355	(Afrune)	21.3.22	€ 233,12
Totale			€ 399,02

Che le somme da liquidare non superano il quinto dello stipendio in godimento del segretario;

Che pertanto si può procedere al pagamento;

DETERMINA

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) Di ripartire i diritti di rogito per i contratti ricevuti e autenticati dal Segretario per il periodo anno 2021 e parte 2022, dal n.**352** al n. **354**, per l'importo complessivo di **€ 399,02**;
- 3) Di impegnare e liquidare, in favore del Segretario comunale, dott. Paolo Pallara, i diritti di rogito suindicati, corrispondenti a € 399,02, a valere sul cap. 10.5 del corrente esercizio finanziario;
- 4) Di trasmettere il presente atto al Settore finanziario per il visto di competenza;
- 5) Di pubblicare il presente atto ai sensi di legge.

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

.....

Visto: ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Impegni di Spesa						
<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num. Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>
2022	10	5	Liquidazione dei diritti di rogito periodo 2021/2022	399,02	1246	

Cursi, li **16/09/2022**

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata per oggetto all'Albo Pretorio il 16/09/2022 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Cursi, li 16/09/2022

IL DIRIGENTE
f.to Dott. Benvenuto BISCONTI

.....

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Benvenuto BISCONTI